

ALLEGATO I

INDIRIZZI OPERATIVI PER IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI E PER LA REDAZIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO DI SERVIZI E FORNITURE

Aggiornato al 29 agosto 2018

A cura del sottogruppo di lavoro “Programmazione” dei Soggetti Aggregatori Regionali presso ITACA:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – **Glenda Zanolla** (*Coordinatrice*)

Regione Marche - Enrica Bonvecchi, **Caterina Rombini**

Regione Abruzzo - Roberta Di Biase, **Erica Bassano**

Provincia Autonoma Di Trento - **Giordana Duro Coroni**

Regione Autonoma Sardegna - **Cinzia Lilliu, Sebastiano Bitti, Marinella Locci**

ITACA - **Andrea Bertocchini**

SOMMARIO

A. Premessa	3
B. Il quadro normativo di riferimento	4
C. Indicazioni operative per calcolare il valore stimato di un appalto	5
1. Come calcolare il valore stimato di un appalto	5
2. Quando va quantificato il valore stimato di un appalto	5
3. Indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo	6
3.1. Appalti di lavori – art. 35, co. 8.....	6
3.2. Appalti suddivisi in lotti – art. 35, co. 9, 10 e 11.....	6
3.3. Forniture e servizi che presentano caratteri di regolarità o sono soggetti a rinnovo periodico – art. 35, co. 12.....	7
3.4. Appalti di forniture specifiche – art. 35 co. 13.....	7
3.5. Appalti di servizi specifici – art. 35, co. 14	8
3.6. Appalto misto di servizi e forniture – art. 35, co. 15.....	8
3.7. Accordo quadro (AQ) o sistema dinamico di acquisizione (SDA) – art. 35, co. 16.....	8
3.8. Partenariato per l'innovazione – art. 35 co. 17	9
4. Opzioni e rinnovi.....	9
4.1. Consegne complementari, ripetizione di prestazioni analoghe e modifiche contrattuali (art. 63 co. 3, lett. b), art. 63 co. 5 e art. 106)	9
4.1.1. Consegne complementari	9
4.1.2. Ripetizione di lavori o di servizi analoghi	9
4.2. Modifiche contrattuali	10
4.2.1. Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia - art. 106, co. 1.....	10
4.2.2. Modifiche sotto specifiche soglie “de minimis” – art. 106 co. 2	12
4.2.3. La proroga per l'individuazione per il nuovo contraente – art. 106 co. 11	12
4.2.4. Diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto – art. 106 co. 12	13
4.3. Rinnovo espresso.....	13
4.4. Opzioni e rinnovi - <i>riepilogo</i>	15
D. Il prospetto economico riassuntivo	16

A. PREMESSA

Al fine di rendere omogenea la determinazione del valore complessivo di un appalto pubblico si ritiene opportuno fornire degli indirizzi operativi. Lo scopo è quello di assicurare la qualità del dato e la confrontabilità delle informazioni.

Una corretta definizione del valore complessivo dell'appalto è fondamentale:

- per verificare gli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice dei contratti pubblici di inserire, rispettivamente, i lavori nella programmazione triennale dei lavori e le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi. È infatti obbligatorio l'inserimento dei lavori il cui valore stimato dell'appalto è pari o superiore a € 100.000 o l'inserimento delle forniture/servizi d'importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000¹;
- per individuare la corretta procedura da seguire nell'aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia);
- per lo scambio di dati omogenei finalizzati alla programmazione integrata tra Soggetti aggregatori o altre centrali di committenza e stazioni appaltanti.

A tal fine sono state analizzate le specifiche voci chiamate a concorrere o meno alla determinazione del valore stimato degli appalti.

A chiusura è stato inserito un prospetto economico riassuntivo delle voci di spesa che concorrono a formare il *quantum* necessario a dare esecuzione ad un appalto e rilevante ai fini della redazione delle schede di programmazione.

¹ Per la redazione dei programmi vedi "Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016", di cui il presente documento costituisce allegato (a cura del gruppo di lavoro ITACA - Osservatori regionali contratti pubblici)

B. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento è costituito, in particolare, dagli articoli 35, 63, commi 3 e 5, e 106 del nuovo **Codice dei contratti pubblici** (decreto legislativo n. 50/2016, d'ora in avanti Codice).

Nello specifico l'art. 35 del Codice detta gli indirizzi metodologici per il **calcolo del valore stimato degli appalti**, fornendo preliminarmente le seguenti indicazioni di carattere generale:

*“Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da **unità operative distinte**, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta”* (comma 5);

*“**La scelta del metodo** per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”* (comma 6).

Rilevanti per le finalità dei presenti indirizzi sono altresì gli articoli 63 e 106 del Codice.

L'art. 63 disciplina i casi di **consegne complementari** (comma 3, lett. b) e di **ripetizione di lavori o servizi analoghi e lavori o servizi complementari** (comma 5) specificando che è possibile, a determinate condizioni, aggiudicare tali appalti utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

L'art. 106 tratta, invece, della **modifica dei contratti durante il periodo di efficacia**² e disciplina una serie di casi tassativi in cui essi possono essere modificati senza presupporre la necessità di una nuova procedura di affidamento.

² Si faccia attenzione al fatto che il primo comma si riferisce alle “modifiche, nonché varianti, dei contratti di appalto **in corso di validità**”, nonostante la rubrica dell'articolo si riferisca ai contratti di appalto in “**periodo di efficacia**”

C. INDICAZIONI OPERATIVE PER CALCOLARE IL VALORE STIMATO DI UN APPALTO

1. COME CALCOLARE IL VALORE STIMATO DI UN APPALTO

“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto” (art. 35, comma 4).

Il comma 4, dell'articolo 35, fornisce indicazioni sulle voci che costituiscono “l'importo totale pagabile”. Dalla lettura del comma emerge, in termini generali, che la stima del valore, ai fini del calcolo, va quantificata:

- senza considerare l'IVA, anche se questa imposta è, al contrario, rilevante in sede di programmazione degli acquisti;
- comprendendo il valore delle opzioni o dei rinnovi (se previsti nella documentazione di gara);
- comprendendo il valore dei premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti (se previsti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

2. QUANDO VA QUANTIFICATO IL VALORE STIMATO DI UN APPALTO

Il comma 7, dell'articolo 35, stabilisce che il valore stimato di un appalto va quantificato:

- a) al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara;
- b) al momento di avvio della procedura di affidamento (nel caso in cui non sia prevista un'indizione di gara).

Operativamente la determinazione del valore avviene:

- con la determina/decreto a contrarre che approva gli atti di gara (nel caso della lettera a);
- con la determina/decreto a contrarre con la quale si dà comunque avvio alla procedura per l'affidamento di un contratto pubblico (nel caso di cui alla lettera b). In quest'ultimo caso rientra anche l'adesione ai contratti quadro messi a disposizione da un Soggetto aggregatore o da altra centrale di committenza.

Il ricorso a strumenti che prevedono lo svolgimento della gara da parte di un soggetto diverso dal centro di costo non esula lo stesso dalla determinazione del valore stimato dell'appalto, comunque necessaria, preliminarmente, in fase di programmazione e, successivamente, nella fase di adesione per la determinazione del valore del contratto derivato.

Va considerato, inoltre, che la quantificazione del valore stimato di un appalto è un'attività da affinare progressivamente.

Dalla lettura sistematica del Codice è possibile individuare il momento in cui vi è la necessità di procedere ad una prima stima del valore di un appalto nella definizione degli atti di programmazione di cui all'art. 21 (oggi obbligatori anche per l'acquisizione di beni e servizi ■ 40.000 €), che costituiscono l'esito della fase di analisi esigenziale. Via via che si procede con le fasi successive, il valore stimato dell'appalto va “consolidato” ed esplicitato nei tempi previsti e con le modalità dell'articolo 35 del Codice.

3. INDICAZIONI SPECIFICHE SULLLE MODALITÀ DI CALCOLO

3.1. Appalti di lavori – art. 35, co. 8

Il comma 8, dell'articolo 35, viene preso in esame per le implicazioni che ha sulla componente dell'appalto che attiene ai servizi e forniture nell'ambito di un appalto di lavori pubblici. La disposizione prevede che per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tenga conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori.

Viene precisato che il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del Codice.

Riassumendo:

A) importo dei lavori
B) valore complessivo stimato forniture e servizi necessari all'esecuzione dei lavori
Valore stimato appalto (VSA)

3.2. Appalti suddivisi in lotti – art. 35, co. 9, 10 e 11

Qualora un'opera prevista, una prestazione di servizi o un progetto volto ad ottenere forniture omogenee possa dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti (a titolo esemplificativo: territoriali, merceologici o funzionali), il valore complessivo dell'appalto è dato dalla somma dei singoli lotti.

Qualora la somma dei singoli lotti determini un valore stimato pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria³ le relative disposizioni del Codice si applicano a ciascun lotto.

A) Lotto n	}	Appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti
B) Lotto n⁺¹		
C) Lotto n⁺²		
Valore stimato appalto (VSA)		

Se il VSA \geq soglie articolo 35, commi 1 e 2, la soglia di rilevanza comunitaria si applica ad A), B) e C).

Attenzione! Il comma 11 prevede una deroga alla regola generale descritta sopra, che può essere esemplificata come segue:

LOTTE	SERVIZI O FORNITURE	LAVORI	DISCIPLINA DA APPLICARE	CONDIZIONE
A) Lotto n	< 80.000 €	< 1.000.000 €	Sotto soglia	Se A)+B) \geq 20% VSA
B) Lotto n⁺¹	< 80.000 €	< 1.000.000 €	Sotto soglia	Se A)+B) \geq 20% VSA

³Art. 35, commi 1 e 2 del Codice.

C) Lotto n⁺²	□ 80.000 €	□1.000.000 €	Soglia rilevanza comunitaria	Nessuna
Valore stimato appalto (VSA) □ soglia di rilevanza comunitaria				

Se il valore stimato (sempre al netto dell'IVA) di ciascuno dei lotti A) e B) è < alle soglie indicate in tabella e la loro somma □ 20% di VSA allora si può derogare alla regola generale; per i lotti A) e B) si può applicare la disciplina prevista per il sotto soglia (articolo 36 del Codice).

Operativamente ciò si traduce nella possibilità di procedere per i lotti A) e B) con l'applicazione della disciplina del sottosoglia e per il lotto C) con quella prevista per le procedure di affidamento di rilevanza comunitaria.

3.3. Forniture e servizi che presentano caratteri di regolarità o sono soggetti a rinnovo periodico – art. 35, co. 12

Il comma 12, dell'articolo 35, fornisce indicazioni in merito a forniture e servizi che presentano caratteri di regolarità o sono soggetti a rinnovo periodico.

È questo il caso tipico delle utenze (per es. energia elettrica, acqua, gas, ecc.) o, nel mondo della sanità, dei farmaci. Appare utile evidenziare che si tratta di tipologie di appalti nei confronti dei quali si concentra l'interesse pubblico a sfruttare logiche di centralizzazione o aggregazione anche attraverso l'uso di strumenti di acquisto o di negoziazione.

In questo caso è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi (*rectius*: dello stesso tipo) successivi conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, quando possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale (per esempio: la riqualificazione energetica di un fabbricato che comporta minori consumi energetici; oppure la necessità di attivare nuove utenze a seguito di acquisizione di nuovi immobili; oppure ancora il sensibile aumento o diminuzione del costo delle materie prime);
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se superiore ai 12 mesi.

3.4. Appalti di forniture specifiche – art. 35 co. 13

È questo il caso tipico del leasing finanziario⁴ o di quello operativo⁵, incluso l'acquisto a riscatto di prodotti.

Il leasing prevede più precisamente che alla scadenza del contratto chi ha ricevuto in godimento il bene può:

- restituire il bene,
- proseguire nel godimento, versando un canone inferiore,
- acquistare in proprietà il bene, pagando una somma ulteriore,
- richiedere la sua sostituzione con altro bene,
- agire secondo altre previsioni contrattuali.

⁴Il leasing finanziario è un contratto di finanziamento con cui una società finanziaria acquista, per conto di un'impresa, un bene a questa necessario per la sua attività, cedendolo in godimento alla stessa secondo determinate modalità.

⁵Il leasing operativo è un contratto in base al quale un'impresa produttrice o proprietaria concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilità di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione. Viene chiamato operativo perché il suo scopo è quello di fornire un'utilità durevole..

Il comma fornisce indicazioni operative per determinare il valore stimato dell'appalto a seconda della durata del contratto, come segue:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

3.5. Appalti di servizi specifici– art. 35, co. 14

Il comma descrive, a seconda del tipo di servizio di cui si abbisogna, come calcolare il valore stimato dell'appalto ovvero:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare o altre forme di remunerazione. Nel caso del broker il valore stimato è data dalla percentuale di remunerazione sul totale della massa dei contratti gestiti;
- b) per i servizi bancari o gli altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e le altre forme di remunerazione. A titolo d'esempio con riferimento a un contratto di tesoreria il costo mensile applicato, se presente, moltiplicato per la durata del contratto, il costo di ogni singola operazione moltiplicato per il numero totale di operazioni, il tasso d'interesse medio applicato alla giacenza media per la durata del contratto;
- c) per i servizi tecnici: gli onorari, le commissioni da pagare e le altre forme di remunerazione. Nel caso di appalto di un servizio tecnico la base d'asta sarà calcolata applicando le tabelle parametriche approvate nel caso di appalto concorso il valore stimato è dato dalla somma dei premi riconosciuti al 1, 2 e 3 classificato;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: se di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi è il valore complessivo stimato per l'intera durata del contratto, se di durata indeterminata o superiore a 48 mesi il valore complessivo stimato è dato dal valore mensile x 48 mesi.

3.6. Appalto misto di servizi e forniture – art. 35, co. 15

Il comma descrive come calcolare il valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture.

In questo caso il valore è dato dalla somma del valore totale dei servizi e delle forniture (compresa la posa in opera o l'installazione del bene acquisito), prescindendo dalle rispettive quote.

Riassumendo:

A) valore servizi
B) valore forniture (compresa posa in opera e di installazione)
Valore stimato appalto (VSA)

3.7. Accordo quadro (AQ) o sistema dinamico di acquisizione (SDA) – art. 35, co. 16

Il comma descrive come calcolare il valore stimato di un accordo quadro o di un sistema dinamico di acquisizione.

Il valore stimato di un appalto è dato dal valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Riassumendo:

A) somma dei prevedibili contratti derivati (budget AQ)
Valore stimato appalto (VSA)

3.8. **Partenariato per l'innovazione – art. 35 co. 17**

Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore stimato di un appalto corrisponde al valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

Riassumendo:

A) valore massimo stimato attività di Ricerca e Sviluppo (R&S)
B) forniture, servizi e lavori da fornire
Valore stimato appalto (VSA)

4. OPZIONI E RINNOVI

4.1. **Consegne complementari, ripetizione di prestazioni analoghe e modifiche contrattuali (art. 63 co. 3, lett. b), art. 63 co. 5 e art. 106)**

4.1.1. **Consegne complementari– art. 63, co.3, lett. b)**

Consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti; l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando può avvenire tassativamente nei limiti di perimetro tracciato in questo comma (durata di regola < 3 anni; appare non necessario che il contratto iniziale sia ancora in esecuzione);

4.1.2. **Ripetizione di lavori o di servizi analoghi– art. 63, co. 5**

Si tratta di opzioni di ripetizione di lavori o di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale finalizzate al completamento (ovvero a realizzare in maniera complementare) del progetto posto a base di gara; l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in questo caso può avvenire tassativamente nei limiti del perimetro tracciato in questo comma e solo nel corso del triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale (appare non necessario quindi che il contratto iniziale sia ancora in esecuzione).

Effettuato l'inquadramento generale dell'istituto, l'interesse per l'analisi che si sta svolgendo si sofferma sul comma 5 nella misura in cui specifica che l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione di servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto.

Il comma prevede infatti esplicitamente che qualora i documenti di gara prevedano nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi o lavori o servizi complementari *“l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione di servizi è computato [sin dall'avvio del confronto competitivo] per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1.”*. Va sottolineato anche che l'esercizio dell'opzione presuppone che l'appalto iniziale sia stato aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1, e che venga esercitata entro un triennio dalla stipulazione del contratto originario.

Per interpretazione analogica, si ritiene di includere nel computo del valore globale dell'appalto anche gli importi predeterminati ai sensi dell'articolo 63, comma 3, lett. b).

Trattandosi di nuovi contratti di lavori, servizi o forniture da affidare attraverso una autonoma procedura negoziata senza bando, ai fini informativi appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG. Nel corso della nuova acquisizione, il sistema Simog chiede di inserire il CIG dell'appalto originario.

4.2. Modifiche contrattuali

L'art 106 tratta delle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia⁶.

4.2.1. Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia - art. 106, co. 1

L'articolo 106, comma 1, raggruppa in sé in modo organico una serie di disposizioni che nella precedente disciplina codicistica e regolamentare erano trattate in modo non uniforme. La nuova disciplina, che recepisce un preciso indirizzo di derivazione comunitaria ripreso dalla legge (delega) 28 gennaio 2016 n. 11, ha lo scopo di razionalizzare le ipotesi di modifiche contrattuali limitandone il ricorso ad **ipotesi circoscritte e tassative**, al di fuori delle quali "una nuova procedura d'appalto in conformità al (presente) codice è richiesta"⁷.

L'articolo 106, comma 1, specificache "le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto *in corso di validità* devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. [...]". Tali modifiche ai contratti di appalto (nei settori ordinari e nei settori speciali) possono avvenire senza l'attivazione di una nuova procedura di affidamento.

Le ipotesi **tassative** sono le seguenti:

- a) Modifiche previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili dei documenti di gara, che non devono alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- b) Lavori, servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale (da considerare in combinato disposto con i commi 3, 5, 7, 8);
- c) Varianti in corso d'opera determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili ammesse purché non venga alterata la natura generale del contratto (da considerare in combinato disposto con i commi 3,5,7, 14);
- d) Modifica del contraente originario causata da una delle circostanze (tassativamente) previste;
- e) Modifiche non sostanziali (ovvero che non rientrano nelle condizioni poste dal comma 4⁸) che possono trovare, a discrezione della stazione appaltante, un limite di valore per la loro esecuzione (se vengono predeterminate soglie di importi nei documenti di gara).

▪ Clausole contrattuali – art. 106, co. 1, lett. a)

⁶ Vedi nota 2.

⁷ Articolo 106, comma 6: "Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico (o) di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2."

⁸ Articolo 106, comma 4: "Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)."

Le clausole devono essere chiare, precise ed inequivocabili. Se la clausola inserita nei documenti di gara secondo queste indicazioni ha un impatto sul valore del contratto e questo valore può essere predeterminato, allora lo stesso deve essere considerato ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

Tali clausole possono⁹ comprendere la clausola di revisione prezzi, tipicamente contenuta negli appalti di durata; quindi, trattandosi di una delle possibili clausole contrattuali di alla lettera a), anche in questa ipotesi se la clausola di revisione prezzi inserita nei documenti di gara ha un impatto sul valore che può essere predeterminato, allora lo stesso deve essere considerato ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

In quanto le modifiche contrattuali non conseguono ad una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG.

▪ Servizi o forniture supplementari - art. 106, co. 1, lett. b)

La possibilità di ricorrere a servizi o forniture supplementari trova una specifica limitazione in termini di valore per i soli settori ordinari: tale tipologia di modificaper i settori ordinari non può superare il 50% dell'importo iniziale del contratto. Nel caso di modifiche successive tale limite si applica a ciascuna modifica¹⁰. Trattandosi di una fattispecie imprevedibile e non programmabile l'importo non è predeterminabile:non può pertanto essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. In quanto le modifiche contrattuali non conseguono ad una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, fermo restando l'obbligo di comunicare ad ANAC tali modificazioni entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106, comma 8) e di pubblicare un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, in ambito nazionale (art. 106, comma 5).

▪ Le varianti in corso d'opera – art. 106, co. 1, lett. c)

La possibilità di ricorrere a varianti in corso d'opera trova una specifica limitazione in termini di valore per i soli settori ordinari: tale tipologia di modifica per i settori ordinari non può superare il 50% dell'importo iniziale del contratto. Nel caso di modifiche successive tale limite si applica a ciascuna modifica¹¹. Trattandosi di una fattispecie imprevedibile e non programmabile il loro importo non è predeterminabile:non può pertanto essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. In quanto le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici non conseguono ad una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, fermo restando l'obbligo di comunicare o trasmettere ad ANAC (secondo le precise indicazioni e tempistiche contenute nel comma 14) tali varianti entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante e di pubblicare un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, in ambito nazionale (art. 106, comma 5).

▪ Modifica del contraente originario – art. 106, co. 1, lett. d)

Tale ipotesi non ha un impatto sul valore stimato dell'appalto e quindi non viene qui considerata.

⁹ Visto che il legislatore ha introdotto la facoltà di comprendere la clausola di revisione prezzi, è possibile affermare che non è più obbligatorio inserire detta clausola nei documenti di gara.

¹⁰ Articolo 106, comma 7: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice."

¹¹ Articolo 106, comma 7. Vedi precedente nota n. 10.

▪ Modifiche non sostanziali – art. 106, co. 1, lett. e)

Si tratta di modifiche che non rientrano tra quelle definite sostanziali ai sensi del comma 4, dell'articolo 106. Se tale tipologia di modifica è monetizzabile, il relativo importo deve essere considerato ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. Nei documenti di gara possono essere stabilite delle soglie di importi per consentire l'esecuzione di tali modifiche.

4.2.2. Modifiche sotto specifiche soglie “de minimis” – art. 106 co. 2

La direttiva 2014/24/UE prevede: “Le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d'appalto. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe prevedere soglie «*de minimis*», al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto”¹².

La prima versione del Codice prevedeva questa “ulteriore ipotesi” di modifica contrattuale limitandola ai soli casi di errori progettuali. Con il decreto correttivo al Codice, tuttavia, la fattispecie è stata ricondotta a quanto indicato a livello comunitario: vengono ammesse modifiche “non tipizzate” quando causano una modifica di valore che sta sotto delle soglie “*de minimis*”.

Nel dettaglio, la modifica dei contratti è consentita, senza necessità di una nuova procedura, oltre ai casi tassativi di cui all'articolo 106, comma 1, **se il valore della modifica** è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tale facoltà è esercitabile, alle stesse condizioni, nel caso in cui la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Trattandosi di modifiche non tipizzate *ab origine* non è possibile monetizzarle. L'importo relativo non può pertanto essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

In quanto le modifiche contrattuali non conseguono ad una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, fermo restando l'obbligo di comunicare ad ANAC tali modificazioni entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106, comma 8).

4.2.3. La proroga per l'individuazione per il nuovo contraente – art. 106 co. 11

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. Tale proroga, c.d. “proroga tecnica”, deve avere l'unico scopo di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e per questo è ammessa per il tempo strettamente necessario a consentire l'aggiudicazione di un contratto e dunque esclusivamente nel corso della relativa fase di gara. Trattandosi di un'ipotesi eccezionale è richiesta una motivazione circostanziata. L'importo deve essere computato con una quantificazione prudenziale nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. In quanto l'esercizio dell'opzione non presuppone l'espletamento di una nuova procedura di affidamento, ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG.

¹² Considerando 107 e articolo 72, paragrafo 2, Direttiva 2014/24/UE.

4.2.4. Diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto – art. 106 co. 12

Al fine di garantire certezza giuridica dando attuazione al principio di concorrenza, il legislatore nazionale ha razionalizzato le ipotesi di modifica contrattuale disciplinandole in maniera tassativa nell'articolo 106 del Codice.

Si evidenzia che la disposizione contenuta nel comma 12 del succitato articolo non configura un'ipotesi di modifica "libera", ulteriore rispetto alle altre ivi disciplinate (commi 1 e 2).

Si ritiene infatti, sulla base dell'interpretazione letterale, da un lato, e di un'interpretazione sistematica, dall'altro, che tale disposizione tratti specificatamente dell'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore.

Da un punto di vista letterale si nota che il precetto si concentra sulla facoltà della stazione appaltante di imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto modificato(modifica possibile solo "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni" da valutare nel rispetto delle ipotesi tassative poste ai commi 1 e 2) alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Questa facoltà è tuttavia limitata dal legislatore al ricorrere di una precisa condizione: che la modifica contrattuale non superi il valore del quinto dell'importo del contratto. Questo limite di valore incide sull'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore. Infatti, viene precisato nell'ultimo inciso del comma che se tale valore non viene superato allora "l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

Analizzando la questione da un punto di vista sistematico, si ritiene contraddittorio sostenere che il comma 12 introduca una ulteriore ipotesi di modifica contrattuale in quanto il comma 6, del medesimo articolo, indica inequivocabilmente che fuori dai casi di modifiche contrattuali di cui ai commi 1 e 2 "una nuova procedura d'appalto in conformità (al presente) codice è richiesta". Non vi è dubbio che il legislatore consideri quelle dei commi 1 e 2 ipotesi tassative.

Quanto sopra è in linea con quanto previsto dal legislatore comunitario e recepito nell'articolo 106, comma 2, quando viene indicato che la disciplina dei contratti pubblici dovrebbe prevedere soglie al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto. Queste soglie «*de minimis*» sono state individuate dall'articolo 72, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE e poi introdotte nel comma 2 (che infatti prevede la soglia del 10% per servizi e forniture e del 15% per lavori, oltre che il limite della soglia comunitaria). Quindi, ritenere il comma 12 una ulteriore ipotesi di modifica contrattuale ammissibile nel limite della soglia del 20% (cd. "quinto d'obbligo") equivarrebbe a consentire una sistematica violazione dei vincoli previsti dal comma 2.

E' possibile affermare in conclusione che l'articolo 106, comma 12, non tratta direttamente di opzioni contrattuali ma le cita incidentalmente per introdurre, nel caso appunto si sia resa necessaria una modifica in aumento o in diminuzione delle prestazioni (secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo), un'esclusione *ex lege* del diritto alla risoluzione del contratto se il valore di tale modifica sta sotto il limite del quinto dell'importo del contratto.

Per quanto detto sopra, tale ipotesi non va considerata ai fini dell'individuazione del valore stimato dell'appalto.

4.3. Rinnovo espresso

Nel Codice il rinnovo non viene disciplinato; è possibile rinvenire solo un suo richiamo decontestualizzato all'interno dell'articolo 35.

La facoltà di rinnovare un contratto pubblico, alle medesime condizioni del contratto originario, è invece prevista nel bando tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017. Come previsto nel richiamato documento di ANAC, la volontà di avvalersi della facoltà di rinnovo deve essere resa esplicita all'interno del disciplinare di gara. Ciò implica che l'importo deve essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

In quanto l'esercizio della facoltà di procedere al rinnovo non presuppone l'espletamento di una nuova procedura di affidamento, ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG.

4.4. Opzioni e rinnovi - *riepilogo*

N.	Tipologia	Valore da computare nel valore stimato dell'appalto
1	Opzioni ex art. 63 co. 3, lett. b) (forniture complementari)	Si
2	Opzioni ex art. 63 co. 5 (servizi analoghi/complementari)	Si
3	Clausole contrattuali – art. 106 co. 1 lett. a)	Si/No
4	Servizi o forniture supplementari - art. 106 co. 1 lett. b)	No
5	Varianti in corso d'opera – art. 106 co. 1 lett. c)	No
6	Modifica del contraente originario – art. 106, co. 1, lett. d)	No
7	Modifiche non sostanziali – art. 106 co. 1 lett. e)	Si/No
8	Ulteriori modifiche non tipizzate – art. 106 co. 2	No
9	Proroga tecnica – art. 106 co. 11	Si
10	Rinnovo espresso (come da bando tipo)	SI

L'articolo 106, comma 12, non viene incluso nella tabella in quanto non tratta direttamente di opzioni contrattuali (vedi paragrafo 4.2.4).

D. IL PROSPETTO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Al fine di rendere ancora più chiara e trasparente la composizione delle voci di spesa rilevanti per l'esecuzione di un appalto pubblico, può risultare opportuno utilizzare, con finalità riassuntive, un prospetto economico (distinto per "servizi e forniture diversi dai servizi tecnici" e per "servizi tecnici") analogamente a quanto avviene per gli appalti di lavori.

Ciò permette una chiara determinazione degli importi a base di gara soggetti a ribasso, degli importi non soggetti a ribasso, delle c.d. opzioni e di tutte quelle ulteriori voci che devono trovarsi nella disponibilità finanziaria della stazione appaltante committente per dare piena copertura finanziaria al contratto e ai costi procedurali connessi.

Un'ipotesi di prospetto economico da utilizzare come base per il calcolo dell'importo da inserire nelle schede di programmazione e da riportare nel progetto di servizio o di fornitura, nella determina a contrarre o atto equivalente e negli atti di gara è il seguente:

PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E FORNITURE ≠ DA SERVIZI TECNICI

N.	Descrizione		Importo
A	1	Importo della prestazione o somma degli importi delle singole prestazioni di servizi/forniture (soggetto/i a ribasso)	
	2	Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)	
A	IMPORTO A BASE DI GARA		=somma[1:2]
B	3	Premi per candidati o offerenti ¹³	
	4	Pagamenti per candidati o offerenti ¹⁴	
	5	Opzioni ex art. 63 co. 3, lett. b) e co. 5	
	6	Clausole contrattuali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. a)	
	7	Modifiche non sostanziali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. e)	
	8	Proroga tecnica ex art. 106 co. 11	
	9	Rinnovi espressi (come da bando tipo n. 1/2017)	
B	IMPORTO ALTRE VOCI		=somma[3:9]
VS A	VALORE STIMATO DELL'APPALTO		=somma[A:B]
C ¹⁵	10	Spese tecniche	
	11	Incentivi ex art. 113	
	12	Spese per commissioni giudicatrici	
	13	Contributi ANAC	
	14	Spese per pubblicità	
	15	Imprevisti ¹⁶	
C	SOMME A DISPOSIZIONE		=somma[10:15]
D	16	IVA	
	17	Eventuali altre imposte	

¹³ Può essere il caso dei premi messi in palio nel caso del dialogo competitivo (art. 64), dei concorsi di progettazione (art. 141 e 152) e del concorso di idee (art. 156).

¹⁴ Può essere il caso dei pagamenti previsti nel caso del dialogo competitivo (art. 64), dei concorsi di progettazione (art. 141 e 152) e del concorso di idee (art. 156).

¹⁵ Così come previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore, il DM Progettazione di cui all'articolo 23, comma 3 in via di adozione indica come è articolato il costo complessivo di un lavoro. Nelle somme a disposizione vengono collocate tutte le spese accessorie necessarie per l'esecuzione del lavoro (spese tecniche, IVA, ecc.). Si può operare analogamente anche nel caso di servizi/forniture inserendo tutti quegli oneri accessori correlati all'affidamento del servizio/fornitura (ad es.: eventuali spese tecniche, incentivi alla progettazione, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità su quotidiani o GURI, contributo ANAC, I.V.A., ecc.).

¹⁶ Si ritiene di inserire una voce imprevisti, in analogia con quanto previsto nel QE dei lavori, a garanzia della necessaria copertura finanziaria per fattispecie quali modifiche ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice. Analogamente a quanto indicato nel DM progettazione in via di adozione l'importo totale della voce imprevisti non deve superare complessivamente l'aliquota del dieci per cento dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza (voce A del prospetto).

D	SOMMA IMPOSTE	=somma[16:17]
QE	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	=somma[A:D]

PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI TECNICI

N.	Descrizione	Importo
A	<i>a</i>	<i>Progettazione di fattibilità tecnica ed economica¹⁷</i>
	<i>b</i>	<i>Progettazione definitiva</i>
	<i>c</i>	<i>Progettazione esecutiva</i>
	<i>d</i>	<i>Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)</i>
	<i>e</i>	<i>Direzione lavori o esecuzione</i>
	<i>f</i>	<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)</i>
	1	Importo della prestazione o somma degli importi delle singole prestazioni (soggetto/i a ribasso)
2	Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)	
A	IMPORTO A BASE DI GARA	=somma[1:2]
B	3	Premi per candidati o offerenti ¹⁸
	4	Pagamenti per candidati o offerenti ¹⁹
	5	Opzioni ex art. 63 co. 5
	6	Clausole contrattuali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. a)
	7	Modifiche non sostanziali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. e)
	8	Rinnovi espressi (come da bando tipo n. 1/2017)
B	IMPORTO ALTRE VOCI	=somma[3:8]
VSA	VALORE STIMATO DELL'APPALTO	=somma[A:B]
C	9	Incentivi ex art. 113
	10	spese per commissioni giudicatrici
	11	contributi ANAC
	12	spese per pubblicità
	13	Imprevisti ²⁰
	14	INARCASSA per spese tecniche (4% su A)
C	SOMME A DISPOSIZIONE	=somma[9:14]
D	15	IVA su spese tecniche
	16	Eventuali altre imposte
D	SOMMA IMPOSTE	=somma[15:16]
QE	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	=somma[A:D]

¹⁷ In questa voce vanno inclusi i rilievi, accertamenti e indagini (geologiche, geognostiche, geotecniche, sui materiali e le strutture esistenti, ecc.), comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) nel caso in cui i rilievi vengano svolti dall'operatore economico affidatario del servizio tecnico (anche con subappalto ex art. 31, co. 8 del codice). Se gli accertamenti sono appaltati separatamente vanno ricompresi nelle somme a disposizione del QE lavori e inseriti come acquisto autonomo nella programmazione biennale con collegamento al CUI del lavoro a cui si riferiscono.

¹⁸ Può essere il caso dei premi messi in palio nel caso del dialogo competitivo (art. 64), dei concorsi di progettazione (art. 141 e 152) e del concorso di idee (art. 156).

¹⁹ Può essere il caso dei pagamenti previsti nel caso del dialogo competitivo (art. 64), dei concorsi di progettazione (art. 141 e 152) e del concorso di idee (art. 156).

²⁰ Si ritiene di inserire una voce imprevisti, in analogia con quanto previsto nel QE dei lavori, a garanzia della necessaria copertura finanziaria per fattispecie quali modifiche ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice. Analogamente a quanto indicato nel DM progettazione l'importo totale della voce imprevisti non deve superare complessivamente l'aliquota del dieci per cento dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

FAQ PER LA REDAZIONE DELPROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART.21 D.LGS.50/2016 E S.M.I. E AL D.M. 14/2018

Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2018

1. Quali sono i criteri di determinazione del valore dell'intervento e dell'acquisto ai fini dell'inclusione nel programma e per l'indicazione degli importi?

Per la determinazione del valore stimato da considerare ai fini dell'ambito di obligatorietà, ovvero al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di inclusione dell'intervento/acquisto nel programma, si sottolinea che questi non coincidono con quelli da considerare per la determinazione del valore complessivo stimato per la realizzazione del lavoro (art. 3, comma 6) o per effettuare gli acquisti (art.6, comma 5) da riportare nelle diverse schede di cui agli allegati I e II del DM 14/2018. Il valore stimato ai fini dell'inclusione non comprende infatti voci, come tipicamente l'IVA, incluse invece nell'importo complessivo per il lavoro o per l'acquisto. Un lavoro, ad esempio, il cui valore stimato per la realizzazione superi i 100mila € solo per effetto dell'IVA, non dovrà essere obbligatoriamente incluso nel programma.

2. L'amministrazione ha facoltà di includere in programmazione interventi o acquisti di importi inferiore alla soglia indicata nell'art.21 del codice?

L'art.21 del codice dispone che il programma triennale dei lavori pubblici (comma 3) ed il programma biennale di forniture e servizi (comma 6), oltre ai loro aggiornamenti annuali, contengono rispettivamente i lavori di importo stimato pari o superiore a 100mila € e gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 40mila €. Tale disposizione è da intendersi come un obbligo che lascia alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di includere nei programmi anche interventi o acquisti di importo inferiore alle soglie indicate.

3. Come si calcola il valore stimato dell'intervento o acquisto?

In caso di affidamento mediante appalto, il valore stimato di cui al comma 3 ed al comma 6 dell'art.21 del codice da considerare ai fini dell'inclusione segue il metodo di calcolo di cui al comma 4 dell'art.35 dello stesso codice che recita: *“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.”*

Nel caso in cui un intervento includa più di un appalto, come nel caso si prevedano appalti separati e autonomi per l'affidamento di servizi e forniture connessi, il valore stimato dello stesso corrisponderà alla somma dei valori dei singoli appalti.

Nel caso l'affidamento avvenga mediante una concessione (di lavori o di servizi) e non tramite un appalto, il valore stimato da considerare ai fini dell'inclusione segue il metodo di cui all'art. 167 del codice. In questo caso le voci da considerare dovranno almeno comprendere quelle indicate nel comma 4 dello stesso articolo.

Gli stessi criteri di calcolo valgono anche per l'individuazione della soglia del milione di euro prevista sia in relazione ai livelli minimi di progettazione richiesti per i lavori ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art.3, che per l'elenco delle acquisizioni da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui al comma 5 dell'art.6 del DM 14/2018.

4. Quale è l'oggetto specifico della programmazione triennale dei lavori pubblici?

Ai sensi del codice e del decreto ministeriale 14/2018 l'oggetto del programma triennale dei lavori pubblici non è costituito dai soli interventi (lavori o loro lotti funzionali), ma anche:

- dagli immobili disponibili che, tramite la vendita o cessione di diritto di godimento, a titolo di contributo, possono contribuire alla copertura finanziaria di un intervento ricompreso nel programma;
- dalle Opere incompiute, così come definite dall'art.1 del DM 42/2013, indipendentemente dal loro valore;

Il programma deve essere pertanto redatto quando è presente anche solo uno dei seguenti oggetti:

- ✓ interventi (lavori o loro lotti funzionali) di importo stimato pari o superiore a 100 mila € (scheda D) ai quali potranno eventualmente essere collegati uno o più immobili (scheda C) che verranno posti nella disponibilità dell'operatore economico o venduti al fine di finanziare in tutto o in parte la realizzazione degli interventi del programma;
- ✓ Opere incompiute a prescindere dall'importo (scheda B).
- ✓ interventi previsti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti o non avviati (scheda F).

5. Cosa si intende per intervento, lavoro e lotto funzionale nella programmazione triennale dei lavori pubblici?

Per intervento si intende l'unità di programmazione ovvero l'oggetto cui si riferiscono le informazioni delle singole "righe" della scheda D (interventi del programma triennale), della scheda E (interventi dell'elenco annuale) e della scheda F (elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma, non riproposti e non avviati) dell'allegato I. Come tale l'intervento è univocamente individuato da un Codice Unico (CUI).

L'intervento comprende anche le forniture e i servizi cosiddetti "connessi" di cui al comma 11 dell'art.23 del codice e quelli ulteriori necessari alla realizzazione dello stesso. L'intervento coincide quindi con l'intero lavoro con la sola eccezione del caso in cui il lavoro sia frazionato in più lotti funzionali da intendersi secondo la definizione dell'art.3 comma 1, lettera qq) del Codice.

Ciascun intervento potrà essere realizzato attraverso più procedure di affidamento (come nel caso tipico dell'appalto separato per la realizzazione dell'opera e per l'affidamento di servizi connessi come l'incarico di progettazione) e, pertanto, successivamente dare luogo a più contratti di appalto o concessione.

6. Quali sono le condizioni per l'inserimento di un intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori?

Gli interventi, per essere inseriti nel programma triennale (scheda D, all.I) ed essere eventualmente inclusi nell'elenco annuale (scheda E,all.I), devono rispondere contemporaneamente alle condizioni che si riassumono di seguito in forma schematica.

tipologia criterio	prima annualità (elenco annuale)	seconda e terza annualità
valore stimato	pari o superiore a 100mila € del valore stimato ai sensi dell'art.35 (appalti) o dell'art.167 (concessioni) del codice	
coerenza con atti di programmazione	coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	
coerenza con il bilancio	previsione in bilancio della copertura finanziaria, ovvero apporto capitale privato o corrispettivo immobile disponibile	
previsione avvio procedura di affidamento	previsione avvio nella prima annualità	previsione avvio nella seconda o terza annualità
livello di progettazione	rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10;	livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 3, comma 9 del DM 14/2018
conformità urbanistica	conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati	

7. Come deve essere intesa, per il programma dei lavori, la coerenza con gli atti di programmazione di cui al comma 1 art.21 del codice?

Una volta stimato il valore dell'intervento, prima condizionata verificare ai fini del comma 1 dell'art.21 del codice, a prescindere dall'annualità nella quale l'intervento è riferito, è la coerenza "con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione" che nel comma 1 dell'art.3 del DM 14/2018 più puntualmente sono definiti come quelli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, per i Ministeri, ed al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le Regioni, gli Enti locali e i loro organismi.

È invece requisito specifico degli interventi ricompresi nell'elenco annuale, e per questo richiamato nel comma 8 dell'art.3 del DM 14/2018, quello della coerenza con il bilancio di cui al comma 1 dell'art.21 del codice, e che corrisponde all'obbligo della previsione in bilancio della copertura

finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori e delle forniture e servizi connessi previsti dall'intervento. La coerenza dovrà essere garantita anche relativamente alla ripartizione per annualità degli importi indicati nel programma, ovvero nella scheda D dell'allegato I.

La coerenza, e quindi la previsione in bilancio della copertura finanziaria, è richiesta nei casi in cui l'intervento sia finanziato in tutto o in parte con somme in bilancio e non invece con esclusivo ricorso all'apporto di capitali private/o alla cessione in disponibilità dell'immobile ai sensi del comma 4 dell'art.3 del DM 14/2018.

Per Regioni ed enti locali il programma, nell'elencazione degli immobili disponibili di cui alla scheda C, deve trovare coerenza anche con il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. In quale relazione fra loro stanno i tempi di approvazione del programma dei lavori ed i tempi di approvazione del bilancio?

L'arco temporale all'interno del quale il programma triennale di lavori deve essere approvato è individuato dal comma 1 dell'art.21 del codice e dal comma 6 dell'art.5 del DM 14/2018: il comma 1 dell'art.21, del codice, disponendo la necessaria coerenza fra il programma e il bilancio, indica implicitamente che l'approvazione del primo non possa precedere quella del secondo; il comma 6 dell'art.5 del DM 14/2018 definisce il termine massimo disponendo che il programma, per le amministrazioni diverse dai Ministeri, debba essere "approvato" entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio.

9. La coerenza con il bilancio riguarda anche lo schema del programma da adottare preventivamente all'approvazione?

La coerenza con il bilancio, anche dalla lettura del secondo periodo del comma 1 dell'art.21 del codice, è da intendersi riferita alla sola approvazione del programma e non necessariamente anche all'adozione dello schema di programma di cui al comma 4 dell'art.5 del DM 14/2018. Il richiamo, in tale ultimo comma, al rispetto al citato comma 1 dell'art.21 ed ai successivi commi 5 e 6 del medesimo articolo del DM 14/2018, deve essere interpretato come mera raccomandazione di tenere conto che un eventuale ritardo nei tempi di adozione dello schema di programma, cui potrebbe fare seguito un ulteriore periodo dedicato alla presentazione di osservazioni, rischierebbe di pregiudicare il rispetto del termine di 90 giorni fra decorrenza del bilancio e approvazione del programma.

10. In quali casi un'opera incompiuta deve essere indicata nell'apposita scheda B del programma triennale dei lavori?

Le Opere incompiute dovranno essere ricomprese nel programma (scheda B) indipendentemente dal loro valore e quindi anche se di valore stimato inferiore a 100mila €, se rispondenti alla definizione di cui all'art.1 del DM 42/2013.

La scheda B dell'allegato I e le collegate schede C, D ed E dello stesso allegato, sono state definite in modo da consentire la rispondenza al contenuto dell'elenco anagrafe delle Opere Incompiute di cui al DM 42/2013.

11. Dove devono essere riportate le informazioni relative all'intenzione di procedere o meno al completamento dell'Opera Incompiuta?

Le Opere Incompiute per le quali si intende procedere al completamento, e, laddove necessario, a tale fine si sia provveduto ad una rideterminazione dei lavori e ad individuare le risorse finanziarie, sono inserite nell'elenco di interventi di cui alla scheda D dell'allegato I e, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 8 dell'art.3 del DM 14/2018, nell'elenco annuale di cui alla scheda E dello stesso allegato I del DM 14/2018.

Tale ultima disposizione, in coerenza con il comma 3 dell'art.21 del codice, è tuttavia da intendersi obbligatoria per i soli interventi il cui "valore stimato", ai sensi dell'art.35 dello stesso codice, sia pari o superiore a 100mila €. Ai fini dell'inclusione fra gli interventi di cui alla scheda D ed eventuale scheda E, si considera il solo valore dei lavori necessari per il completamento e non quello dell'intera opera così come risultante dal quadro economico dell'ultimo progetto approvato. In caso tali lavori di completamento siano inferiori ai 100mila € dovranno essere fornite alcune informazioni aggiuntive da inserire nel riquadro "*Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)*" della scheda B dell'allegato I; ciò in previsione della possibilità di consentire prossimamente alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di rilevazione delle opere pubbliche incompiute di cui al DM 42/2013 direttamente tramite l'invio di detta scheda B dell'applicativo SCP in argomento.

Il comma 5 dell'art. 4 del DM 14/2018 rappresenta casi di soluzioni alternative al completamento già richiamate al comma 1 del medesimo articolo. In particolare, se non si intende procedere al completamento:

- ✓ nel caso in cui si intenda rendere l'immobile disponibile per la realizzazione o il finanziamento di un altro intervento del programma, lo si elencherà, al pari degli altri di cui al comma 4 dell'art.3 del DM 14/2018, fra quelli di cui alla scheda C, indipendentemente dal suo valore stimato;
- ✓ nel caso in cui si intenda procedere alla demolizione, si riporterà fra gli interventi del programma ed eventualmente dell'elenco annuale solo se il valore stimato dei lavori di demolizione siano pari o superiori a 100mila €.

Nei rimanenti casi le soluzioni alternative di cui al comma 1 dell'art.4 si desumono dalle informazioni fornite nella scheda C dell'allegato I.

In caso di intervento di demolizione, a prescindere dall'importo, nella scheda B, in aggiunta ai costi gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera (da intendersi come costi di demolizione) dovranno essere riportati negli appositi specifici campi, anche di quelli per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito. Come tutti gli altri importi da riportare nelle schede, anche tali costi, in quanto riferibili ad un quadro economico, sono da intendersi, al lordo dell'IVA.

12. In quali casi un immobile disponibile deve essere indicato nell'apposita scheda del programma triennale dei lavori?

Gli immobili saranno ricompresi nel programma (scheda C, all.I), indipendentemente dal loro valore (pari, superiore o inferiore ai 100mila €), qualora rientrino in una delle categorie sotto

elencate in quanto connessi al finanziamento o alla realizzazione di un intervento ricompreso nel programma:

- ✓ oggetto di cessione ai sensi dell'art. 191 del codice ovvero beni di proprietà dell'amministrazione oggetto di trasferimento a titolo di corrispettivo totale o parziale, della proprietà;
- ✓ la cui alienazione consenta finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, ovvero alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche;
- ✓ concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, come indicato nel comma 5 art.21 del codice.

L'elenco degli immobili da considerare nella disponibilità per il finanziamento del programma rientranti nelle casistiche elencate secondo le indicazioni del comma 4 dell'art.3 del DM 14/2018 è riportato nella scheda C dell'allegato I con indicazione, per ciascun immobile, dell'intervento (CUI) del quale costituiscono fonte diretta (vendita) o indiretta (cessione diritto di godimento a titolo di contributo) di finanziamento.

13.Come si calcola il valore dell'immobile disponibile e come deve essere riportato nelle schede del programma?

Il valore dell'immobile ai sensi di quanto sopra è *“stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento”*.

L'importo da riportare nella scheda C dell'allegato I, e che dovrà essere imputato alla annualità nella quale si prevede che il bene sarà ceduto o trasferito nella disponibilità dell'operatore economico, dovrà essere relativo all'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento. Corrisponderà pertanto al valore dell'immobile da trasferire, e dunque, qualora parziale, solo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento ovvero, nel caso, al valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Nel caso l'immobile sia alienato ed il corrispettivo sia utilizzato come fonte di finanziamento per la realizzazione dell'opera, l'importo dovrà essere imputato con riferimento all'annualità nella quale tale finanziamento (risorsa) sarà utilizzata ovvero resa disponibile in bilancio.

14.Quale è l'oggetto specifico della programmazione biennale di forniture e servizi?

Il programma biennale delle forniture e dei servizi riporta l'elenco degli acquisti di valore stimato pari o superiore a 40mila €.

Per acquisto si intende l'unità di programmazione ovvero l'oggetto cui si riferiscono le informazioni delle singole “righe” della scheda B (acquisti del programma) e della scheda C (elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma, non riproposti e non avviati) dell'allegato II.

L'acquisto, ai fini della programmazione, corrisponde a ciò che sarà ricompreso in ogni singola procedura di affidamento, articolata in uno o più lotti. L'oggetto della programmazione si può

dunque far coincidere con quello della stima del valore complessivo dell'appalto di cui all'art.35 del codice nel quale sono ricompresi "gli appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti" cui possono dare luogo "prestazioni di servizi" e "progetti volti ad ottenere forniture omogenee". Per quanto sopra, di norma, ad ogni acquisto riportato nel programma di forniture e servizi, che sarà individuato da un Codice Unico di Intervento (CUI), corrisponderà, al momento dell'avvio della gara o procedura di affidamento, un Codice Gara (idGara) rilasciato dal sistema Simog di ANAC.

Il programma, secondo il comma 6 dell'art.6 del DM 14/2018, "contiene altresì i servizi di cui al comma 11 dell'art.23 del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale". L'ultimo caso è da considerare circoscritto ai servizi nel cui medesimo prospetto economico siano ricompresi servizi tecnici da affidare con distinte procedure di affidamento.

15. In quali casi si può parlare di lotti funzionali di acquisti di forniture e servizi?

È prevista altresì la possibilità, in considerazione del richiamo presente nel comma 9 dell'art.6, che un acquisto possa anche essere inserito in programma suddiviso in lotti funzionali. È da intendere tuttavia che tale circostanza, in base alla definizione dell'art.3 comma 1 lett.qq) del codice, sia ammessa per i soli "servizi generali la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti" ed inoltre nel solo caso in cui tali "servizi generali" siano ricompresi in uno stesso progetto di investimento. Un esempio potrebbe essere rappresentato dall'affidamento di servizi di gestione di strutture o infrastrutture realizzate a loro volta per lotti funzionali.

Le opzioni di rinnovo espresso e di proroga tecnica di un contratto, essendo la relativa spesa già contenuta nella stima del valore dell'acquisto originario, non costituiscono acquisto a sé stante ai fini della programmazione e non devono pertanto essere oggetto di nuova programmazione distinta.

16. Come viene individuato l'elenco annuale all'interno del Programma degli acquisti di forniture e servizi?

Il programma delle acquisizioni di forniture e servizi non prevede un "elenco annuale" distinto, ovvero oggetto di una separata scheda del programma, ma classifica gli acquisti in base all'annualità (prima o seconda) nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento. Per acquisti della "prima annualità" (che nel DM 14/2018 vengono in alcuni casi menzionati come "elenco annuale") si intende il sottoinsieme dei costi dell'acquisto riportati all'interno nella scheda B, all.II (acquisti del programma) nella colonna dedicata al primo anno del biennio.

17. Quali sono le condizioni per l'inserimento di un acquisto nel programma biennale degli acquisti?

Il programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi dovrà essere redatto in caso di presenza:

- ✓ di almeno un acquisto di valore stimato pari o superiore a 40 mila € (scheda B, all.II), anche se connesso ad un intervento già oggetto della programmazione triennale di lavori pubblici;

- ✓ di acquisti previsti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti o non avviati (scheda C, all.II).

Di seguito si riporta il quadro schematico dei requisiti per l'inserimento di un acquisto nel programma.

tipologia criterio	prima annualità	seconda annualità
valore stimato	pari o superiore a 40mila € del valore stimato ai sensi dell'art.35 (appalti) e dell'art.167 (concessioni) del codice	
coerenza con atti di programmazione	rispetto dei documenti programmatori	
coerenza con il bilancio	previsione in bilancio della copertura finanziaria, ovvero apporto capitale privato	
previsione avvio procedura di affidamento	previsione avvio nella prima annualità	previsione avvio nella seconda annualità
caratteristiche tipologiche	fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica	
raccordo pianificazione CDC e soggetti aggregatori	consultazione della pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e, nel caso, acquisizione di preventivo assenso o verifica capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno	

18. Come deve essere intesa, per il programmabiennale degli acquisti, la coerenza con gli atti di programmazione di cui al comma 1 dell'art.21 del codice?

Ai sensi del comma 1 dell'art.21 del codice, il programma biennale di forniture e servizi deve essere approvato "in coerenza" con il bilancio. La necessaria copertura richiesta per la prima annualità è da intendersi, come per i lavori, relativa alla quota parte non eventualmente finanziata con l'apporto di capitali privati (es. concessione di servizi).

19. In quale relazione stanno i tempi di approvazione del programma degli acquisti di forniture e servizi ed i tempi di approvazione del bilancio?

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi deve essere approvato entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio. Non è esclusa la possibilità che programma e bilancio siano approvati contestualmente.

20. Quali sono, una volta calcolato il valore stimato dell'intervento, gli importi da riportare nelle schede del programma triennale dei lavori?

Per i lavori, secondo l'art.3, comma 6 del DM 14/2018, il valore da considerare ai fini dell'ammontare da riportare nelle schede, coincide con *“l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all'articolo 6”*. Tale disposizione è completata dalla ulteriore specificazione contenuta nello stesso comma, che recita: *“nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico”*, intendendo per tale il quadro economico di cui al DM progettazione in corso di emanazione.

Pertanto:

- a) l'importo da riportare per ciascun intervento nelle schede del programma è dato dal valore calcolato ai sensi del comma 4 dell'art.35 del codice (già considerato ai fini della valutazione dell'inserimento dell'intervento nel programma) integrato dalle ulteriori voci, come tipicamente l'IVA, ricomprese nel quadro economico dell'intervento;
- b) nei casi in cui l'intervento includa più appalti, il valore da riportare nelle schede è dato dalla somma dei valori di ogni singolo appalto calcolato secondo il criterio di cui alla lettera a);
- c) per gli interventi inseriti nella seconda e terza annualità del programma per i quali il quadro economico non sia stato già definito, il calcolo degli importi da riportare nelle schede è effettuato con riferimento ad una previsione del successivo quadro economico. Per quanto indicato alla lettera a) tale indicazione corrisponde ad aggiungere l'IVA, se prevista, all'importo stimato ai sensi del comma 4 dell' art.35 del codice.

Un caso particolare è rappresentato dai costi di progettazione di un lavoro che sia suddiviso in lotti funzionali. Il DM 14/2018 richiede che vi sia un livello di progettazione minimo relativamente all'intero lavoro. Può dunque presentarsi la circostanza che si sia provveduto ad un incarico di progettazione unico per due o più lotti funzionali. In tale caso, i costi della progettazione, quale servizio connesso ai sensi del comma 6 dell'art.3, potranno essere imputati a discrezione:

- su uno dei lotti (ad es. sul lotto funzionale principale, se esistente o individuabile o sul lotto che si prevede di realizzare per primo);
- in quota parte sui singoli lotti funzionali laddove i costi siano ripartibili in base a parametri certi (es. km di strade o mq di superficie).

21. Quali sono, una volta calcolato il valore stimato dell'acquisto, gli importi da riportare nelle schede del programma biennale delle forniture e servizi?

Per i servizi e le forniture, secondo l'art.6, comma 5 del DM 14/2018, gli importi da riportare nel programma coincidono con *“gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo”*, ma anche in questo caso l'indicazione si completa con la successiva contenuta nello stesso comma: *“per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, (sono riportati) gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime”*.

In analogia con i lavori e non considerando qui la possibilità, eccezionale, che un acquisto preveda più di un appalto, si può riassumere che:

- a) l'importo da riportare per ciascun acquisto nelle schede del programma è dato dal valore calcolato ai sensi del comma 4 dell'art.35 del codice (già considerato ai fini della valutazione dell'inserimento dell'intervento nel programma) integrato dalle ulteriori voci, come tipicamente l'IVA, ricomprese nel prospetto economico dell'intervento;
- b) per gli acquisti inseriti nella seconda annualità del programma per i quali il prospetto economico non sia stato già definito, il calcolo degli importi da riportare nelle schede dovrà essere effettuato con riferimento ad una previsione del successivo prospetto economico. Per quanto indicato alla lettera a) tale indicazione corrisponde ad aggiungere l'IVA, se prevista, all'importo stimato ai sensi del comma 4 dell'art.35 del codice.

22. Relativamente alle concessioni, quali sono, una volta calcolato il valore stimato dell'intervento e dell'acquisto, gli importi da riportare nelle schede del programma biennale delle forniture e servizi?

Relativamente agli importi da riportare nelle schede del programma, nel caso delle concessioni si dovrà fare riferimento al loro valore stimato ai sensi dell'art.167 del codice incrementato, al pari degli appalti, dell'IVA, delle eventuali altre imposte e delle altre spese (spese tecniche, incentivi, spese per commissioni aggiudicatrici, contributo ANAC, spese per pubblicità etc.).

Nella suddivisione delle fonti di finanziamento saranno individuate:

- come risorse pubbliche:

- a) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- b) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- c) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- d) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.

- come apporto di capitali privati:

- a) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
- b) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione.

23. Cosa si intende per interventi e acquisti non avviati e non riproposti da riportare nelle schede F e C dei rispettivi programmi?

Nella scheda F, dell'allegato I, per i lavori, e nella scheda C, dell'allegato II, per gli acquisti di forniture e servizi, devono essere riportati gli interventi o acquisti ricompresi nell'elenco annuale o prima annualità dell'anno precedente e per i quali non si sia provveduto al previsto avvio della

procedura di affidamento, non per slittamento dei tempi (nel qual caso l'acquisto o l'intervento andrebbe riproposto nel nuovo programma) ma per rinuncia a realizzare l'intervento.

Fra gli interventi o acquisti per i quali si sia rinunciato sono da considerare anche quelli relativi a gare o procedure avviate e successivamente annullate in via definitiva, intendendo per tali quelle per le quali non si intenda procedere a nuovo affidamento.

La possibilità - prevista per i lavori (art. 5, comma 9, lettera a), del DM 14/2018), e per le forniture e i servizi (art. 7, comma 8, lettera a), del DM 14/2018) - di aggiornare in corso d'anno il programma a seguito della cancellazione di uno o più interventi o acquisti già previsti nell'elenco annuale, non esime dall'obbligo di riportare gli stessi interventi o acquisti "cancellati" fra quelli non riproposti e non avviati del successivo programma. La scheda F (lavori) e C (forniture e servizi) devono, pertanto, riportare interventi e acquisti non riproposti e non avviati se presenti anche in un solo elenco annuale delle possibili diverse versioni approvate del precedente programma.

24. Devono essere riportati nelle schede F e C i lavori e le forniture il cui avvio sia rimandato oltre il termine temporale di riferimento del programma?

La rinuncia contempla anche il caso in cui l'avvio del procedimento sia stato posticipato oltre il termine di riferimento temporale del programma (triennio per i lavori e biennio per forniture e servizi). Il termine "rinunciato all'attuazione" con il quale si chiude il comma 3 dell'art.5 del DM 14/2018, deve pertanto essere riferito all'arco temporale del programma, ovvero essere inteso come "rinunciato all'attuazione entro il termine temporale (triennio o biennio) coperto dal programma".

25. Come devono essere ripartiti gli importi relativi alla stima dei costi di un intervento o di un acquisto fra le annualità del programma?

Premesso che gli anni ai quali si riferiscono i relativi campi della scheda D dell' allegato I(lavori) e della scheda B dell'allegato II(forniture e servizi) del DM 14/2018 sono da ricollegare alle annualità del programma (ad es. per primo anno del programma 2019-2021 si intenderà il 2019 e non il primo anno nel quale si prevede di dare avvio all'intervento o all'acquisto), gli importi relativi alla stima dei costi per la realizzazione dell'intervento o dell'acquisto devono essere ripartiti in base alla distribuzione effettiva o prevista della spesa fra le diverse annualità del bilancio sulla base del criterio di competenza, cumulando insieme (colonna "annualità successive") quella posteriore all'arco temporale di riferimento del programma.

In particolare, in corrispondenza del primo anno andranno allocati gli importi relativi alla copertura finanziaria presente nella corrispondente annualità del bilancio. Sul secondo anno (e nel terzo per i lavori), laddove non si possa fare riferimento ad una disponibilità di bilancio pluriennale, si riporteranno gli importi che si prevede di allocare nei successivi corrispondenti bilanci annuali. Lo stesso criterio si seguirà per indicare l'ammontare della spesa prevista per l'insieme degli anni successivi all'arco temporale di riferimento del programma.

Gli importi di tutte le annualità del programma saranno eventualmente incrementati dagli apporti di capitali privati e/o, per i lavori, dal valore degli immobili resi disponibili a seguito di alienazione o cessione di diritto di godimento di cui alla scheda C dell'allegato I. Sia per i capitali privati che per gli immobili, gli importi dovranno essere imputati sull'annualità corrispondente a quella nella quale saranno utilizzati quale finanziamento alla realizzazione dell'opera, ovvero, nel caso di cessione o

trasferimento dell'immobile nella disponibilità del concessionario, all'annualità nella quale avverrà la messa in disponibilità in bilancio.

26. L'importo complessivo dell'intervento contiene anche le spese eventualmente già sostenute?

L'importo complessivo finale dell'intervento comprende, oltre alla somma degli importi distribuiti fra le diverse annualità del programma, anche le eventuali spese già sostenute per interventi o acquisti accessori, ovvero connessi al lavoro o all'acquisto o che comunque utilizzano importi stanziati e impegnati su bilanci antecedenti e che, dunque, non hanno riscontro nel bilancio "attuale".

Un esempio è costituito dai costi relativi alla progettazione di un lavoro, da intendersi quali servizi connessi ai sensi del comma 11 dell'art. 23 del codice, ricompresi nel quadro economico di un lavoro da avviare e che, in base alle disposizioni del comma 6, dell'art.6 del DM 14/2018, saranno stati, se di importo pari o superiore a 40mila €, oggetto anche di programmazione separata nell'ambito degli acquisti di servizi.

27. Come si calcolano gli importi da riportare nel quadro delle risorse di cui alla scheda iniziale "A" del programma (sia lavori che acquisti di forniture e servizi)?

Gli importi relativi alla somma delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, di cui alla scheda A ("quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma") di entrambi gli allegati, sono calcolati, per ciascuna annualità, come somma degli importi riportati negli elenchi di dettaglio di cui, rispettivamente per lavori e per forniture e servizi, alla scheda D dell'allegato I ed alla scheda B dell'allegato II ed in questo ultimo caso al netto dei servizi e delle forniture "connessi" di cui al comma 6 dell' art.6 del DM 14/2018. Il totale delle risorse di cui all'ultima colonna di ciascuna scheda A è calcolato invece come somma delle annualità della medesima essendo riferita alle spese necessarie a soddisfare le esigenze del biennio (forniture e servizi) o triennio (lavori pubblici) e non al completamento di tutti gli interventi previsti in programma.

28. Cosa si intende e come devono essere indicati i servizi e le forniture connessi a lavori ed altri acquisti?

Come previsto dal comma 6, dell'art.6, del DM 14/2018, "il programma biennale di forniture e servizi contiene altresì i servizi di cui al comma 11 dell'articolo 23 del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda A dell'Allegato II".

Nel caso un acquisto rientri nella categoria di cui sopra, dovrà essere indicato a quale altro lavoro presente in programmazione triennale o a quale altro acquisto presente in programmazione biennale è connesso. Ciò in modo da escluderlo in automatico dal computo/somma degli importi necessari alla realizzazione del programma essendo, tali importi, già ricompresi in quelli degli interventi o acquisti ai quali sono connessi.

Si possono tuttavia verificare alcuni casi particolari:

- a) l'acquisto del programma forniture e servizi è "connesso" ad un intervento di lavori non ancora programmato (es. affidamento di indagini preliminari di vario genere), ovvero non ancora presente nel parallelo programma di lavori (es. biennale 2018-19, triennale 2018-2020): in questo caso dovrà indicarlo nella scheda B del programma forniture e servizi riportando nel campo "CUI dell'intervento cui l'acquisto è connesso", il testo standard "non ancora attribuito";
- b) l'acquisto del programma forniture e servizi è "connesso" ad un intervento che, in quanto avviato nella sua componente principale di realizzazione, sia uscito già dalla parallela programmazione dei lavori: in questo caso l'acquisto dovrà comunque essere indicato come connesso riportando il CUI dell'intervento lavori. Ciò consentirà di non imputare la relativa spesa nel computo degli importi necessari alla realizzazione del programma. Con l'avvio del lavoro, e quindi con l'esclusione della riproposizione del lavoro in successivi programmi triennali, è infatti da intendere espunta l'intera cifra indicata originariamente in programma per la realizzazione dell'intervento;
- c) gli acquisti di forniture o servizi connessi a lavori siano ricompresi in un acquisto (gara o procedura di affidamento) più ampio, ovvero unitamente ad altri acquisti. In questo caso:
 - a. se tutti gli acquisti dell'appalto sono relativi a servizi o forniture connessi ma riferiti a lavori diversi, si potrà riportare nel campo "CUI dell'intervento cui l'acquisto è connesso", il testo standard "interventi o acquisti diversi".
 - b. se solo parte degli acquisti dell'appalto sono relativi a servizi o forniture connessi, si dovranno scorporare e riportare separatamente in programma quelli connessi e quelli "non connessi" con i relativi importi al fine di potere escludere solo i primi dal computo delle risorse necessarie alla realizzazione del programma.

29. Quali sono gli obblighi di pubblicità del Programma triennale dei lavori edel Programma biennale delle forniture e servizi?

Ai sensi del comma 7 dell'art. 21 del codice, il programma triennale dei lavori e il programma biennale delle forniture e dei servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio presso l'ANAC anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Province autonome.

Per le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità si rimanda alle istruzioni operative dell'apposito applicativo software del Ministero delle Infrastrutture e dei sistemi informatizzati delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 2 art.29 del codice.

30. Quali sono gli obblighi di adozione e di pubblicità dello schema del Programma triennale e dell'elenco annuale di cui ai commi comma 4 e 5 dell' art.5 del DM 14/2018?

L'adozione dello schema del programma triennale dei lavori e dell'elenco annuale di cui al comma 4 dell'art.5 del DM 14/2018 è da ritenersi obbligatoria a prescindere dalla procedura di consultazione eventualmente attivata dalla stazione appaltante.

Per lo schema del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, il comma 5 dell'art.5 del DM 14/2018 dispone l'obbligo di pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità integrativa, ai fini di consentire la massima trasparenza nonché la massima partecipazione per la presentazione di eventuali osservazioni.

31. Quali sono gli obblighi di pubblicità in caso di non avvenuta redazione del programma?

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori o del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di interventi o di acquisti di forniture e servizi che rispondono ai requisiti necessari alla loro inclusione, le stesse sono tenute a darne comunicazione, al pari di un atto di programmazione, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29, comma 2, del codice.

Per quanto non esplicitato dal DM 14/2018, è da intendersi che la comunicazione della non avvenuta redazione del programma ricomprenda anche l'elenco degli eventuali interventi o acquisti non avviati fra quelli presenti rispettivamente nel precedente elenco annuale (programma triennale lavori) o nella prima o nella prima annualità (programma biennale forniture e servizi) del programma precedente. Tale obbligo può essere assolto con la compilazione e pubblicazione della scheda F dell'allegato I o della scheda C dell'allegato II in allegato alla comunicazione relativa alla mancata redazione del programma.

32. In quali casi si deve procedere all'aggiornamento in corso d'anno del programma?

L'art.5 comma 9 e l'articolo 7 comma 8 del DM 14/2018, riportano, rispettivamente per il programma triennale dei lavori e per il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, l'elenco dei casi nei quali è possibile, previa apposita approvazione dell'organo competente, la modifica del programma in corso d'anno.

I successivi comma 11 dell'art.5 e comma 9 dell'art.7 indicano i casi nei quali gli interventi o gli acquisti possono comunque essere realizzati anche qualora non inseriti nel programma, in particolare quando necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 11, dell'art.5 (per i lavori) e del comma 9, dell'art.7 (per i servizi e le forniture), un lavoro o un servizio/fornitura non inseriti nell'elenco annuale (o nella prima annualità) del programma possono essere "realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione".

Alla luce di quanto sopra, il modificarsi di tutte le informazioni richieste nel programma non legate alla natura, alla tipologia ed al valore (importo) dell'intervento o dell'acquisto, non richiedono un necessario aggiornamento e possono essere "corrette" in occasione del primo aggiornamento utile, ovvero nel programma successivo nel quale l'intervento o acquisto sia eventualmente riproposto.

Ci si riferisce ad esempio:

- al caso di sostituzione del RUP dell'acquisto o dell'intervento, disciplinato nel comma 1, dell'art.31, del codice;
- al caso in cui si segnali nel programma l'intenzione di ricorrere ad un soggetto aggregatore o ad unacentrale di committenza ma che, per indisponibilità,l'amministrazione debba: rivolgersi ad altra centrale di committenza;posticipare l'acquisto o la realizzazione dell'intervento; attivare in proprio una procedura di affidamento laddove consentito anche ai sensi degli articoli 37 e 38 del codice.

33.In quali casi è consentito dare avvio alle procedure di affidamento in assenza di approvazione del programma?

Per le Regioni e gli Enti locali, al fine di evitare il rischio che ritardi nell'approvazione del programma, dovuti anche a ritardi nell'approvazione dei bilanci rispetto ai quali è richiesta "coerenza", si traducano in unbloccodell'attività contrattuale dell'amministrazione tale da pregiudicare il tempestivo soddisfacimento del fabbisogno, il DM 14/2018, al comma 7, dell'art.5 (lavori) ed al comma 7, dell'art.7 (forniture e servizi), ha previsto la possibilità che, motivando eferme restando alcune condizioni, le procedure di affidamentosiano comunque avviate.

L'inciso "e nelle more della conclusione della procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma" contenuto nei commi citati, implicitamentedispone che tali procedure di affidamento non possano comunque concludersi, con l'aggiudicazione, prima dell'avvenuta approvazione del programma. Nel merito, le condizioni poste dalle disposizioni sopra richiamate prevedono che:

- a) risulti comunque "avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento del programma", intendendo per tale il triennale e l'elenco annuale per i lavori e il biennale per forniture e servizi;
- b) l'intervento o acquisto sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, intendendo per tale quello vigente sino all'approvazione del nuovo programma e che abbial'anno in corso come seconda annualità del biennio (forniture e servizi) o del triennio (lavori);
- c) per i soli lavori, che l'intervento sia altresì previsto dall'elenco annuale dello schema di programma adottato, con ciò chiarendo che l'avvio della procedura non possa essere comunque antecedente all'adozione dello schema stesso;
- d) si provveda ad autorizzare espressamente l'avvio della procedura di affidamento con atto che contenga le specifiche motivazioni sottese all'avvio anticipato.

Nel caso dei lavori, la procedura di approvazione del programma si può considerare già avviata con l'avvio della procedura di adozione dello schema di programma.

Niente pare ostare alla possibilità che, qualora l'acquisto o intervento non sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, si provveda*ad hoc*, in caso di necessità, all'aggiornamento dello stesso con l'inclusione dell'intervento o acquisto di interesse.

34. Come e in quali tempi si effettua la verifica del raccordo del programma con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza?

Sia il programma biennale di forniture e servizi, limitatamente agli acquisti ricompresi nella prima annualità, che il programma triennale dei lavori, limitatamente all'elenco annuale, devono riportare indicazioni sul raccordo con la pianificazione delle attività delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori, i quali ultimi provvedono alla redazione dei loro piani anche sulla base delle segnalazioni delle acquisizioni di importo superiore al milione di euro raccolte dal Tavolo tecnico.

In particolare nell'art. 8, comma 1, del DM 14/2018 si richiama la necessità di consultare i documenti di pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza: ciò che, in assenza di una disciplina circa la redazione e messa a disposizione di tali atti di pianificazione, è da intendere quale consultazione nella libera formatura quale ad oggi sono prodotti e resi disponibili dagli stessi soggetti. Tuttavia, con riferimento esclusivo alle categorie di merceologiche oggetto dell'obbligo di acquisto tramite i Soggetti aggregatori (articolo 9, comma 3 DL 66/2014 convertito con Legge 89/2014), le stazioni appaltanti dovranno consultare, dal sito www.acquistinretepa.it, la pagina dedicata ai soggetti aggregatori che riporta l'elenco delle iniziative, con l'evidenza del relativo stato.

Relativamente ai tempi entro i quali le amministrazioni acquisiscono le informazioni necessarie ad indicare il ricorso ad una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, si richiama l'attenzione in merito alla distinzione fra il caso della raccolta dell'assenso, ovvero della disponibilità della centrale acquisto di farsi carico della procedura in delega, che deve necessariamente precedere la pianificazione delle attività della stessa Centrale di Committenza o Soggetto aggregatore e quello della verifica preventiva della capienza di accordi quadro o convenzioni, che si basano sulla consultazione di detta pianificazione e che non può pertanto che essere successiva alla stessa.

35. In quali casi nel programma dovrà essere indicato il ricorso a centrale di committenza o soggetto aggregatore?

Il ricorso a centrale di committenza o soggetto aggregatore dovrà essere indicato per gli acquisti della prima annualità del programma biennale di forniture e servizi e nell'elenco annuale di lavori, solo nei casi in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ sia previsto l'obbligo ai fini del DPCM di cui all'art. 9, comma 3 del DL 66/2014 convertito con Legge 89/2014, ovvero l'acquisto rientri fra le categorie rientranti in tale decreto;
- ✓ si sia raccolto l'assenso di un soggetto aggregatore o di una centrale di committenza a per l'indicazione di procedura in delega nell'anno di riferimento;
- ✓ negli altri casi in cui l'intenzione di ricorrervi sia suffragata dal preventivo assenso della centrale di committenza o del soggetto aggregatore o dalla verifica di capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno secondo le modalità disposte dalla stessa centrale di committenza o Soggetto aggregatore da effettuarsi in fase di redazione del programma e per quanto non si escluda (salvo attivazione di modalità di "prenotazione" o simili) che la stessa verifica dia esito negativo al momento dell'effettiva adesione.

- ✓ il ricorso a queste forme di centralizzazione sia previsto da norme regionali.

Particolare attenzione va prestata al caso in cui si intenda delegare ad una Centrale di Committenza la procedura di affidamento per la realizzazione di un intervento della programmazione triennale dei lavori come è richiesto di indicare nell'elenco annuale dei lavori (scheda E allegato I).

Essendo l'oggetto della programmazione dei lavori riferito ad un intervento che può essere realizzato tramite più appalti, come nel caso siano previste procedure di affidamento distinte per gli eventuali servizi e forniture connessi, l'informazione della scheda E dell'allegato I è da intendere che debba riferirsi alla procedura di affidamento per la realizzazione della componente principale dei lavori. Tale interpretazione trova valore anche in considerazione del fatto l'affidamento separato dei servizi e delle forniture connesse, se di importo pari o superiore a 40mila euro, è oggetto di parallela inclusione nel programma biennale delle forniture e servizi, e, pertanto, l'eventualità che esso sia delegato a centrale di committenza o soggetto aggregatore sarà ivi indicato.

Nell'indicare, nella scheda B del programma biennale delle forniture e servizi e nella scheda E (elenco annuale) del programma triennale dei lavori, la centrale di committenza o il soggetto aggregatore al quale si intende fare ricorso, è richiesta, oltre alla denominazione, anche l'indicazione del relativo codice anagrafico che la identifica all'interno dell'archivio AUSA (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti) gestito da ANAC. Il codice in oggetto potrà essere reperito consultando detto archivio all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnagrafeUnicaAUSA>.